

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

(SEZIONE SESTA)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del presidente pro tempore Prof. Enzo Cardi, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Luigi Fiorillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma via Plinio n. 21

contro

SAPORITO GIUSEPPA, AGOSTINI MIRIAM, BAROLO SALVATORE, BUSCEMI ROBERTO, CARUSO ANTONIO, CAVALLUZZO FRANCO, CORTESE MARGHERITA, D'IORIO ANTONIO, DANIELE FILIPPO, DE CURIONI ANTONIO, DI TROLIO RAFFAELLA, DORIA FRANCESCO, FALAGARIO NICOLA, GENNACI MARIA CONCETTA, GIORDANO GIUSEPPE, INCUDINE VALERIA, MARTINI DANIELE, VITRANO EMANUELE, VANNINI FRANCA, VAMPO SILVANA, SOTTILE DOMENICO, SCIDONE ROCCO, MONTAGNOLO BARTOLOMEO, NICRO NADIA, PETRUZZELLO IRENE, RESCINITI LUCA, ROSSI DONATO, RUTA CATERINA, rappresentati e difesi come in atti dagli avv.ti Antonino Creaco e Carmela Creaco ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in Brescia, via G. Calini 4

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, n. 692/2000 del 7.7.2000, pubblicata in data 11.9.2000 e notificata il 19.9.2000, con la quale il giudice amministrativo di primo grado ha accolto il ricorso proposto dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 25 legge n. 241/1990, ordinando a Poste Italiane S.p.A., nella persona del Direttore pro tempore dell'Unità Produttiva Brescia C.M.P. di provvedere all'esibizione della documentazione di cui è stato richiesto l'accesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 17 novembre 2000 relatore il Consigliere Santoro udito l'avvocato Luigi Fiorillo per l'Ente Poste;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O

Con ricorso al TAR Lombardia, Sezione di Brescia, (n. rg. 619/2000) i ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo l'annullamento dell'atto di rifiuto di accesso agli atti, notificato a mezzo posta, da Poste Italiane S.p.A., nella persona del Direttore dell'Unità Produttiva di Brescia C.M.P., datato 3.5.2000 ed affisso in pari data all'albo dell'ufficio, nonché la declaratoria, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, del diritto di accesso alle schede di valutazione personale dei ricorrenti elaborate dai dirigenti.

Con memoria ritualmente depositata, Poste Italiane S.p.A. si è costituita in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché l'inapplicabilità, alla fattispecie in esame, delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990.

Con sentenza n. 692/2000, notificata in data 19.9.2000, il TAR Lombardia, sezione di Brescia, ha accolto il ricorso di cui al punto 1 che precede ordinando a Poste Italiane S.p.A., nella persona del Direttore pro tempore dell'Unità Produttiva Brescia C.M.P., di provvedere all'esibizione della documentazione di cui è stato richiesto l'accesso, compensando le spese di giudizio.

DIRITTO

L'Ente Poste ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di legge, violazione dell'art. 23 della legge 241/1990, così come sostituito dall'art. 4, comma 2, della legge 3.8.1999 n. 265, nonché dell'art. 2 del D.P.R. n. 352 del 1992; violazione dell'art. 1, punto 5 della legge n. 386 del 1991; violazione dell'art. 41 della costituzione; eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e difetto di motivazione, ritenendo che i servizi offerti dalla società Poste italiane non possano più essere considerati esclusivamente pubblici atteso che, a detti servizi, i cittadini possono accedere in altro modo e per il tramite di altre società.

Ne deriva la inapplicabilità, alla fattispecie in esame, della legge n. 241 del 1990. Diversamente dovrebbe riconoscersi il diritto di accesso nei confronti di qualunque società che fornisca servizi di rilevanza pubblica, anche in

concorrenza con la stessa Poste italiane S.p.A. quali la T.N.T, od altre ancora, che hanno raggiunto con quest'ultime intese sinergiche, quali la S.D.A. e la Bartolini (si pensi anche alle società che gestiscono le reti televisive o radiofoniche).

L'appello è infondato.

La Sezione non ravvisa argomenti per discostarsi dalla giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (dec. 22 aprile 1999 n. 4) secondo cui i concessionari di pubblici servizi non si sottraggono all'esercizio passivo del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 17 novembre 2000 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Sesta - riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Giorgio	GIOVANNINI	Presidente
Sergio	SANTORO	Consigliere Est.
Calogero	PISCITELLO	Consigliere
Paolo	NUMERICO	Consigliere
Chiarenza	MILLEMAGGI COGLIANI	Consigliere

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria